



TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

Sezione Prima Civile

Il Tribunale Ordinario di Latina, in persona dei Magistrati:

Dott.ssa Caterina Chiaravalloti	Presidente
Dott. Marco Pietricola	Giudice Relatore/Estensore
Dott.ssa Tiziana Tinessa	Giudice

visti gli atti del procedimento di concordato preventivo con n. 12/2018 C.P. avviato su ricorso ex artt. 161, comma 6, e 186 bis L.F. del 12.11.2018 di CORDEN PHARMA LATINA S.P.A. in persona del l.r.p.t.;

visto, in particolare, il provvedimento del 17-24.09.2019 con cui, a seguito del deposito della proposta e del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 162 L.F., si è dichiarata aperta la procedura di concordato *de qua* con convocazione dei creditori per l'udienza del 16.01.2020, udienza poi differita al 19.03.2020 con provvedimento del 19-22.11.2019 corretto dagli errori materiali con provvedimento del 28-29.11.2019 (e ciò anche in funzione della presentazione di una modifica sostanziale della detta proposta, del detto piano e degli atti correlati giusta pedissequa istanza del 18.11.2019) ed, ulteriormente, al 28.05.2020 con provvedimento del 21-22.01.2020 (ciò anche al fine di consentire un'adeguata ponderazione delle dette modifiche sostanziali presentate il 17.01.2020 da CORDEN PHARMA LATINA S.P.A. in persona del l.r.p.t. da parte dei Commissari Giudiziali incaricati in seguito a pedissequa richiesta degli stessi del 20.01.2020 nonché da parte dell'adito Ufficio e degli altri organi del procedimento/soggetti interessati) ed al 26.11.2020 con provvedimento del 18-19.03.2020 per via della sopravvenuta emergenza da Covid 19-Coronavirus;

rilevato che in sede di detta modifica della proposta, del piano e degli atti correlati depositata il 17.01.2020 da CORDEN PHARMA LATINA S.P.A. in persona del l.r.p.t. (al vaglio dei Commissari Giudiziali anche ex art. 172 L.F.) si è, fra l'altro, prospettata



un'offerta irrevocabile di acquisto a titolo oneroso, previo affitto, del ramo d'azienda denominato "Piattaforma Ecologica" da parte di soggetto individuato – ossia da parte di Itelyum Purification s.r.l. - subordinata agli adempimenti ed alle condizioni ivi specificati nonché un'offerta di acquisto irrevocabile a titolo oneroso di alcuni macchinari ed alcune attrezzature delle aree denominate "DP ORAL CEPH" ed "ORAL PEN" sempre da parte di soggetto individuato – altro soggetto - e subordinata agli adempimenti ed alle condizioni ivi specificati e si è chiesto, quindi, attivarsi la procedura di cui all'art. 163 bis L.F. previa, nelle more, eventuale autorizzazione all'affitto del detto ramo denominato "Piattaforma Ecologica" da parte del predetto offerente già individuato;

visto il susseguente provvedimento collegiale ex art. 163 bis L.F. reso in data 28.01.2020-03.02.2020 con udienza per la verifica delle offerte fissata al 24.03.2020, udienza revocata e così differita al 29.09.2020 con provvedimenti del 18-19.03.2020 (confermati con provvedimento del 23.03.2020 su istanza di anticipazione di CORDEN PHARMA LATINA S.P.A. in persona del l.r.p.t. del 20.03.2020) in relazione alla sopravvenuta emergenza da Covid 19-Coronavirus (per completezza, con provvedimenti del 20-22.03.2020 e del 17-21.04.2020 si è autorizzata la pubblicazione solo per estratto sull'edizione nazionale del quotidiano "Il Sole 24 Ore" circa i detti provvedimenti collegiali relativi alle operazioni di vendita in questione ex art. 163 bis L.F.);

vista l'ulteriore istanza di CORDEN PHARMA LATINA S.P.A. in persona del l.r.p.t. del 05.05.2020, con cui si è sollecitata nuovamente un'anticipazione di detta udienza ex art. 163 bis L.F. del 29.09.2020 a data da collocare, possibilmente, prima del 30.06.2020 per le ragioni ivi indicate;

visto il parere favorevole reso dai Commissari Giudiziali in data 11-12.05.2020 su detta istanza del 05.05.2020 di CORDEN PHARMA LATINA S.P.A. in persona del l.r.p.t. a seguito di provvedimento del 06.05.2020, parere con cui si è chiarito – testualmente ed in sintesi – che *"(...) il presente parere è chiamato a consentire la verifica delle condizioni sul se e perché la procedura possa procedere oltre che sul cosa accadrebbe alla fattibilità giuridica del piano qualora la procedura ex art. 163-bis L.F. subisse ulteriori ritardi. (...) le conclusioni giuridiche a cui perviene "CPL" (ndr: ossia CORDEN PHARMA LATINA S.P.A. in persona del l.r.p.t.) appaiono condivisibili anche da parte degli scriventi Commissari, giacché sussiste un concreto rischio che il rinvio oltre il 30 giugno 2020 delle*



operazioni di gara, porrebbe a repentaglio la fattibilità giuridica del piano (...). Il ritardo delle operazioni di vendita – al cui migliore svolgimento gli scriventi mettono sin da ora a disposizione la propria opera a favore del personale tecnico di cancelleria (e di Aste Giudiziarie in Linea S.p.a.) oltre che, naturalmente, del Sig. G.D. – potrebbe obbligare gli scriventi ad una relazione ex art. 173 L.F., ove si individuassero le condizioni del terzo comma, ossia il venire meno delle condizioni di ammissibilità del concordato (...)”;

visti i susseguenti provvedimenti collegiali del 14-18.05.2020 con cui, per l’effetto, si è, per i motivi anche d’urgenza e nei termini ivi esplicitati, disposta la revoca delle operazioni di vendita competitiva ex art. 163 bis L.F. in oggetto fissate con il suddetto provvedimento collegiale del 18-19.03.2020 con ogni altra conseguenza di legge e si è nuovamente dichiarata aperta la procedura competitiva ex art. 163 bis L.F. avente ad oggetto il ramo d’azienda denominato “Piattaforma Ecologica” e le attrezzature delle aree denominate “DP ORAL CEPH” ed “ORAL PEN” di CORDEN PHARMA LATINA S.P.A. in persona del l.r.p.t. secondo modalità telematiche attraverso l’operatore specializzato Aste Giudiziarie InLinea s.p.a. in persona del l.r.p.t. e con i Commissari Giudiziali

come delegati alle relative operazioni secondo le regole ivi dettagliate anche in rapporto alla detta sopravvenuta normativa emergenziale in tema di Covid 19-Coronavirus (cfr., in dettaglio, detto provvedimento del 14-18.05.2020 e le argomentazioni in fatto ed in diritto ivi sviluppate in rapporto pure alla numerosa e varia giurisprudenza ivi menzionata nonché la Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 04.06.2020 in tema di cd. “Buone prassi” nel settore delle procedure esecutive e delle procedure concorsuali e Covid 19-cd. “Fase 2” dell’emergenza Covid 19);

vista la documentazione sulle dette operazioni competitive ex art. 163 bis L.F. e sul loro esito depositata dai Commissari Giudiziali in ossequio ai predetti provvedimenti del 14-18.05.2020 in data 19.05.2020, 26.05.2020 e 30.06.2020, dal cui esame emerge – per quanto qui più appare rilevare – l’esito deserto di siffatte procedure ex art. 163 bis L.F. per quanto concerne il ramo d’azienda denominato “Piattaforma Ecologica” di CORDEN PHARMA LATINA S.P.A. in persona del l.r.p.t.;

viste le informative dei Commissari Giudiziali del 01-02.07.2020 con cui si è comunicata l’intervenuta ricezione/trasmisione, successivamente al completamento ed alla chiusura di dette procedure ex art. 163 bis L.F. indette con provvedimento collegiale del 14-18.05.2020,



di due offerte/manifestazioni di interesse rispetto al suddetto ramo d'azienda denominato "Piattaforma Ecologica" di CORDEN PHARMA LATINA S.P.A. in persona del l.r.p.t. ossia una da parte di Ambienthesis s.p.a. ed una da parte sempre di Itelyum Purification s.r.l. con la quale quest'ultima ribadisce la volontà di dare seguito agli impegni assunti con proroga, all'uopo, del termine di efficacia del proprio impegno (già fissato al 30.06.2020) fino al 31.07.2020 e con indicazione di condizioni sospensive e/o risolutive (cd. "*accidentalia negotii*") migliorative oltre ad ulteriori e/o altre garanzie di versamento del prezzo/corrispettivo dovuto;

visti i provvedimenti del 02-03.07.2020 con cui si è chiesto ai Commissari Giudiziali il proprio parere motivato ovvero una propria relazione motivata circa le ridette manifestazioni di interesse trasmesse in data 01-02.07.2020;

vista l'istanza di CORDEN PHARMA LATINA S.P.A. in persona del l.r.p.t. del 15.07.2020 con cui si è chiesto, testualmente, che "*(...) tutto ciò premesso, CORDEN PHARMA LATINA S.p.A., come rappresentata e difesa, chiede con la massima urgenza che la S.V. Ill.ma ovvero l'Ecc.mo Collegio vogliano autorizzare l'istante ex art. 167 l.f. ad accettare la proposta irrevocabile di acquisto previo affitto di ramo d'azienda c.d. "Solvent recovery" ovvero Piattaforma ecologica, formulata da Itelyum Purification S.r.l. e posta a base della proposta e del piano di concordato, così come integrata e precisata in melius negli elementi accidentali sopra richiamati (le condizioni sospensive e taluni termini di efficacia), fermi restando tutti gli elementi essenziali della stessa. Per l'effetto vogliano le S.L. Ill.me autorizzare Corden Pharma Latina S.p.A. a stipulare il contratto di affitto di ramo d'azienda appena menzionato, dettando eventuali prescrizioni al riguardo e riservando ad altro momento successivo, dietro nuova istanza che verrà depositata all'esito del periodo di affitto e nella ricorrenza di tutte le condizioni di legge, l'autorizzazione a concludere il contratto definitivo di acquisto con la stessa Itelyum (...)*";

visto il provvedimento del 15.07.2020 con cui si è chiesto apposito parere motivato ai Commissari Giudiziali circa detta istanza di CORDEN PHARMA LATINA S.P.A. in persona del l.r.p.t. del 15.07.2020, con urgenza;

visto il parere reso dai Commissari Giudiziali il 16.07.2020 sia in ordine alle dette informative del 01-02.07.2020 afferenti l'intervenuta ricezione/trasmisione delle dette due proposte rispetto al ramo d'azienda denominato "Piattaforma Ecologica" di CORDEN



PHARMA LATINA S.P.A. in persona del l.r.p.t. da parte di soggetti determinati successivamente al completamento di dette procedure ex art. 163 bis L.F. indette con provvedimento collegiale del 14-18.05.2020 sia in ordine alla detta istanza di CORDEN PHARMA LATINA S.P.A. in persona del l.r.p.t. del 15.07.2020;

considerato che i Commissari Giudiziali espongono, in detto loro parere del 16.07.2020, testualmente che *“(...) in data 29.06.2020 è prevenuta a mezzo pec sull’indirizzo della procedura una comunicazione della Itelyum Purification S.r.l. con la quale la società ha inteso proporre alcune modifiche sostanziali della proposta originaria inclusa nel piano di concordato depositato e, in particolare, la proroga del termine di scadenza e la rinegoziazione di alcuni termini dell’offerta per l’affitto e vendita del ramo aziendale in questione; sulla base di tale modifica, in data 15.07.2020, la Corden Pharma Latina S.p.A. ha depositato “ISTANZA ex art. 167 L.F. DI AUTORIZZAZIONE URGENTE AD ACCETTARE LA PROPOSTA IRREVOCABILE DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA DI ITELYUM SRL”; l’esaurimento senza esito della gara e la sopravvenienza di nuove offerte, da una parte, e l’istanza di autorizzazione ex art. 167 L.F., dall’altra, pur nell’apparenza non collegate concettualmente – e tali prospettate attraverso quest’ultima istanza – vanno invece tra di loro coordinate al fine di esprimere un parere unitario e funzionale alla decisione dell’Ill.mo Tribunale. (...). Ai fini di una rapida comprensione dei contenuti delle due proposte ricevute, di seguito si ritiene opportuno raffrontare sinteticamente le principali condizioni delle offerte. 1. Modifiche autorizzative – ritardo nell’avvio dell’affitto. Nell’offerta originaria di Itelyum l’ottenimento delle modifiche autorizzative è condizione sospensiva della sola compravendita, di contro, nell’offerta alternativa di Ambienthesis è condizione sospensiva sia della compravendita sia dell’affitto. Questo potrebbe significare che, mentre sulla base dell’offerta originaria nelle more dell’ottenimento di tutte le modifiche autorizzative l’affitto potrebbe già iniziare a partire dal momento in cui si perfeziona la voltura / reintestazione dell’AIA relativa alla piattaforma ecologica), secondo l’offerta alternativa di Ambienthesis l’affitto non potrebbe iniziare sino a che, con tempi difficilmente stimabili ma ragionevolmente più lunghi, non siano ottenute tutte le modifiche autorizzative “e un nuovo inquadramento IPPC”. 2. Successione affitto e compravendita – ritardo nell’incasso dei pagamenti sia dei canoni, sia del prezzo. A seguito dell’ottenimento delle modifiche AIA (e assumendo come verificate nel*



frattempo pure le altre condizioni più semplici da realizzare): a) secondo l'offerta originaria si potrebbe e dovrebbe stipulare la compravendita con obbligo di Itelyum di versare il corrispettivo (in due rate); b) sulla base dell'offerta alternativa di Ambienthesis, invece, sorgerebbe solo l'obbligo di dare esecuzione al contratto di affitto, che avrà una durata di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi. Si osserva tra l'altro che nell'offerta alternativa la proroga dell'affitto è a discrezione del nuovo offerente (mentre nell'offerta originaria la proroga dell'affitto è prevista solo in caso di mancato avveramento delle condizioni sospensive della vendita e proprio per assicurare più tempo per la loro verifica). Per quanto sopra esposto, si determinerebbe un notevole allungamento dei tempi entro i quali Corden Pharma Latina S.p.A. potrebbe incassare il pagamento del prezzo della cessione del ramo aziendale. Ipotizzando uno scenario di 24 mesi per l'ottenimento delle modifiche autorizzative (e per l'avveramento delle altre condizioni sospensive) - dunque ottobre 2022 - i tempi sarebbero diversi secondo le due offerte e precisamente: ai sensi dell'offerta originaria Itelyum, la prima rata del prezzo di cessione sarebbe pagata a ottobre 2022 e la seconda rata entro i 18 mesi successivi e quindi aprile 2024; ai sensi dell'offerta alternativa Ambienthesis, il pagamento avverrebbe sì in un'unica tranche, ma non subito nel 2022 bensì solo dopo 12+12 mesi di affitto, e quindi entro fine 2024 o, nella migliore delle ipotesi, in caso di affitto di durata di soli 12 mesi (rimesso alla sola discrezione dell'offerente), entro fine 2023. L'allungamento dei tempi di pagamento comporterebbe tra l'altro la possibilità di portare in deduzione dal prezzo maggiori importi di passività pregresse che nel frattempo si siano verificate e rispetto alle quali l'offerta alternativa di Ambienthesis prevede comunque lo scomputo dal prezzo. Si sottolinea nuovamente che, ai sensi dell'offerta alternativa Ambienthesis, sino a che non siano state ottenute tutte le modifiche autorizzative Corden Pharma Latina non riceverebbe il canone di affitto; di contro, in base all'offerta originaria di Itelyum, sarebbe sufficiente ottenere la voltura/reintestazione dell'AIA della piattaforma ecologica affinché la società possa iniziare ad incassare il canone d'affitto mensile. 3. Prezzo di cessione – minor convenienza economica per Corden Pharma Latina S.p.A. L'offerta alternativa di Ambienthesis, con un prezzo di cessione pari a euro 12.500.000 (al netto delle deduzioni ivi previste), non appare, di fatto, migliorativa sotto il profilo economico rispetto a quella di Itelyum per quanto di seguito. Ai sensi dell'offerta originaria, oltre al prezzo di euro 12.000.000 (al netto delle



deduzioni ivi previste), Itelyum si farebbe carico (on-top sul predetto prezzo di cessione) di una serie di costi legati, inter alia, alle opere rimediali per ottemperare alle prescrizioni del Comitato Tecnico Regionale, alle opere di separazione del ramo d'azienda, all'installazione dei contatori, sino a un importo complessivo di euro 1.150.000, il tutto secondo quanto meglio stabilito dall'art. 5.3.2 dell'offerta originaria. 4. Dipendenti – maggior arbitrarietà nella selezione dei dipendenti e assenza di ulteriori impegni/best effort ad ampliare le assunzioni. Nell'offerta originaria di Itelyum è previsto il passaggio automatico di tutti i dipendenti afferenti la piattaforma ecologica ivi individuati, oltre a tre ulteriori dipendenti già a partire dall'atto di affitto, in aggiunta alla dichiarata disponibilità di valutare ulteriori assunzioni al momento della compravendita secondo quanto meglio previsto nell'art. 7.6 dell'offerta originaria. Nell'offerta alternativa di Ambienthesis, invece, è sì previsto il passaggio del ramo d'azienda composto da n. 30 rapporti di lavoro, ma viene fatta salva la facoltà del nuovo offerente di valutare l'inerenza dell'inquadramento e della specializzazione professionale dei singoli dipendenti (peraltro non se ne comprende la base giuridica, considerata l'inderogabilità della regola del passaggio automatico dei dipendenti in caso di concordato con continuità ai sensi dell'art. 47 l. 428/1990). Si tratta di una previsione che appare ampiamente peggiorativa rispetto a quella contenuta nell'offerta originaria di Itelyum se non altro per le implicazioni di ordine sociale. 5. Indeterminatezza di molte previsioni con rischio di allungamento delle negoziazioni e minor certezza per Corden Pharma Latina e i creditori. L'offerta originaria di Itelyum, essendo allegata al piano concordatario depositato, risulta particolarmente dettagliata e, peraltro, migliorata in alcune condizioni nella integrazione pervenuta lo scorso 29 giugno. L'offerta alternativa di Ambienthesis, invece, rimanda di fatto a negoziazioni successive, ivi incluso per quanto concerne i rapporti tra la piattaforma ecologica e Corden Pharma, allungando così i tempi di esecuzione dell'operazione. Molte previsioni appaiono poi formulate in maniera tale da non rendere chiaro il quadro - imprenditoriale ed economico, ancor prima che giuridico - non solo per Corden Pharma Latina, ma anche per i creditori che dovessero essere chiamati a votare un eventuale nuovo piano (modificato per recepire l'offerta alternativa di Ambienthesis). A titolo esemplificativo, pare permanere una non trascurabile incertezza interpretativa sui seguenti punti dell'offerta alternativa di Ambienthesis: a) le condizioni risultano particolarmente



ampie, non solo quelle sospensive - che non individuano con sufficiente grado di dettaglio le modifiche autorizzative richieste - ma anche la risolutiva di cui all'art. 8.4 dell'offerta alternativa, che costituisce una macro way out per eventualmente sottrarsi dagli impegni assunti; b) la garanzia che Corden Pharma Latina, ai sensi dell'art. 5.5 dell'offerta alternativa, deve rilasciare a favore del nuovo offerente per tutte le passività/obblighi derivanti dalla gestione pregressa è senza limiti temporali e senza alcun massimale, che invece sono previsti nell'offerta originaria di Itelyum (cfr. artt. 11.7 e 11.8 offerta originaria); c) la genericità con cui sono stati definiti, ai sensi dell'art. 7 dell'offerta alternativa di Ambienthesis, gli impegni di negoziare in buona fede contratti commerciali essenziali per la continuità operativa sia della piattaforma ecologica sia dello stabilimento API-DP, non permette di comprendere quanto Corden Pharma Latina possa effettivamente ritrarre dalla gestione transitoria pre-affitto e dai servizi che dovranno essere resi in costanza di affitto. Inoltre, nella istanza ex art. 167 L.F. - facendo riferimento all'ulteriore miglioramento della proposta di Itelyum S.r.l. - si riporta testualmente che: "il 29.6.2020, Itelyum s.r.l., sulla cui offerta originaria è basato l'intero piano concordatario (e sulla quale è stata disposta la procedura competitiva risultata deserta), ha inviato un aggiornamento della proposta con la proroga dei termini di scadenza al 31 luglio 2020 e la rinuncia ad alcune condizioni sospensive (doc. 2); - in data odierna la stessa Itelyum ha ulteriormente precisato in senso migliorativo, con comunicazione via pec sottoscritta dai legali rappresentanti, gli elementi accidentali della proposta, così come richiesti dalla scrivente, lasciando immutato l'oggetto e gli elementi essenziali della medesima offerta (v. doc. 3); - in particolare, Itelyum ha: 1. previsto la consegna di una fidejussione bancaria di primario istituto di euro 480.000,00 (pari alla prima annualità dei canoni) alla data di stipula dell'atto di affitto; 2. anticipato il termine di pagamento della seconda e ultima rata del corrispettivo della compravendita (§ 7.4 dell'Offerta) entro il 18° mese successivo alla stipula, ma se questa si perfeziona entro il 31.12.2022, la seconda rata di prezzo verrà corrisposta entro e non oltre il 15.12.2023: e ciò nel pieno rispetto dei pagamenti previsti nel piano concordatario; 3. limitato la possibilità per CPL di sostenere le manutenzioni straordinarie (§ 6.8 dell'Offerta) a "quelle strettamente indispensabili che saranno stabilite in contraddittorio tra le parti ed entro un tetto massimo di spesa non superiore al 50% del canone di affitto"; 4. differito alla fine del periodo di durata dell'affitto il termine di



avveramento della condizione di cui al § 4.1. (iii) dell’Offerta; 5. eliminato la condizione sospensiva della previa definizione del procedimento dinanzi al TAR Lazio per la stipula del contratto di affitto (rimanendo valida esclusivamente per l’acquisto); 6. eliminato la condizione sospensiva della previa definizione del procedimento amministrativo c.d. “Piano di opere CTR” per la stipula dell’affitto (rimanendo valida esclusivamente per l’acquisto); 7. trasformato in condizioni risolutive talune condizioni sospensive fissate nell’Offerta; 8. lasciato invariate tutte le altre previsioni dell’Offerta originaria”. (...). A seguito di quanto sopra rappresentato e tenuto conto dell’esito “di asta deserta” della precedente vendita competitiva, prima facie, potrebbero teoricamente intravedersi tre possibili scenari, ovvero:

a) Indire una nuova procedura competitiva b) Indire una gara solo tra i due offerenti c) Accettazione dell’offerta originaria vincolante. Le tre ventilate ipotesi si basano sulle seguenti considerazioni

Ipotesi sub a) Tra le misure del DL n. 83/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 è stata introdotta la norma dell’art. 163 bis L.F. sulle c.d. “offerte concorrenti”, norma che costituisce un nuovo e particolare percorso procedimentale da attivare nel caso in cui la proposta di concordato contenga un’offerta di affitto o acquisto di un bene o di un’azienda (o un contratto destinato a tale scopo); percorso volto alla ricerca nel mercato di offerte concorrenziali e alla cessione a migliori condizioni. La novità introdotta dal decreto reca una decisa svolta verso la competitività nella liquidazione concordataria, condotta con decisione ed addirittura con veemenza, se è vero che ad essa si affianca l’altra nuova figura della concorrenza sulla proposta del debitore e si aggiunge il nuovo quinto comma dell’art. 182 della legge fallimentare, che a sua volta impone, in via generale, che tutti gli atti dismissivi da eseguirsi nell’ambito del concordato devono essere condotti applicando le regole generali degli articoli da 105 a 108 ter L.F. e dunque applicando regole competitive (A. La Malfa in osservatorio –oci.org).

Ipotesi sub b) L’offerta originaria (come modificata in data 29.6.2020) non è considerata dalla legge di per sé irrevocabile, ma diviene tale solo quando si sia adeguata ai criteri di comparabilità stabiliti dal Tribunale. Le offerte alternative sono invece sempre irrevocabili e per essere efficaci devono conformarsi ai criteri imposti dal Tribunale (garanzie, requisiti di partecipazione e comparabilità). La posizione del primo offerente subisce comunque le statuizioni contenute nel decreto del Tribunale ed è tenuto a conformarsi se intende partecipare alla gara. L’attuazione della procedura competitiva comporta inoltre i costi



aggiuntivi costituiti dagli oneri della pubblicità, dal maggior compenso del commissario per le attività ulteriori svolte e dagli oneri necessari per le formalità da compiersi in favore dell'aggiudicatario (per la quota parte). Tali oneri non potranno che gravare sulla società proponente e dovranno essere quantificati dal Tribunale nel decreto che dispone la procedura o in un autonomo provvedimento. Almeno alcuni di essi saranno immediatamente necessari, come quelli per la pubblicità, e dovranno essere dalla proponente posti a disposizione del commissario. Mentre altri si renderanno necessari in un secondo momento e potranno essere versati successivamente. L'impresa proponente sarà tenuta ad adeguare il piano e la proposta all'esito della gara, eventualmente previa sollecitazione del Tribunale. La norma nulla stabilisce quanto agli effetti sulla posizione negoziale del proponente, probabilmente perché la modifica della proposta contiene in sé l'accettazione delle condizioni stabilite dal Tribunale. Se l'offerente, dopo le prescrizioni disposte dal Tribunale non si conforma e non vengono presentate altre offerte, rimane vincolato sulla sua offerta che non è divenuta inefficace. Peraltro, il secondo comma dell'articolo 163 bis L.F. sanziona il mancato adeguamento con la non irrevocabilità, non con l'inefficacia, mentre il terzo comma stabilisce infatti che la liberazione del primo offerente avviene "con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al primo comma". Altrettanto avviene se un terzo si aggiudica la gara, ma successivamente la sua offerta viene ritirata o rimane per altre cause inefficace, poiché, si ripete, l'offerente non ha modificato la sua offerta. Se invece egli si era adeguato alle prescrizioni del Tribunale, verosimilmente non potrà tornare indietro, poiché la sua offerta è divenuta irrevocabile. Questa soluzione è certa per il caso in cui vi sia stata la gara con altri offerenti ed egli sia rimasto aggiudicatario, poiché evidentemente è stata spesa pienamente la volontà negoziale dell'offerente. Detta soluzione rimarrebbe valida anche nell'ipotesi in cui non vi siano stati altri offerenti, poiché l'offerente originario ha modificato definitivamente le sue condizioni, anche se regole sulla competizione hanno lo scopo di favorire la concorrenza e non quello di consentire di intervenire sulla proposta comprimendo senza motivo l'autonomia negoziale dell'offerente e del proponente e la mancanza di altre offerte lascia ritenere che le condizioni migliorative indicate non fossero in linea col mercato lascia delle perplessità. Esplicitamente, comunque, la norma non esclude la possibilità che la gara sia tenuta dal commissario o da



un professionista esterno (ad esempio un notaio), che proceda all'aggiudicazione. Le concrete indicazioni del Tribunale nel decreto di apertura potranno determinare le formalità della cessione o dell'affitto, tanto da effettuarsi immediatamente, tanto se da differire all'esito dell'omologazione. In via analogica per le cancellazioni può provvedere il giudice delegato applicando analogicamente l'art. 182, 5° comma L.F.. All'esito del procedimento, il giudice dovrà anche emanare un provvedimento ordinatorio che consenta ed imponga al proponente di modificare il piano e la proposta e al commissario giudiziale di depositare o aggiornare la relazione, con il rispetto del termine di 45 giorni prima indicato dall'art. 172 L.F. Ipotesi sub c) La indizione della gara prevista dall'art. 163 bis L.F. non comporta la sopravvenuta revocabilità dell'offerta che sia stata presentata al debitore da soggetto individuato, e che l'offerente abbia qualificato come "ferma", anche se la gara si fonda su presupposti non coincidenti con quelli contenuti nella suddetta offerta. L'art. 163 bis, 3° comma, L.F., prescrive la "irrevocabilità" dell'offerta presentata da un soggetto individuato, qualora essa sia stata modificata in modo conforme al provvedimento del Tribunale che dispone la gara. Ciò ha indotto a ritenere che l'emissione del provvedimento, quando esso individui il contenuto delle offerte che possono essere validamente presentate e partecipare alla gara in modo anche soltanto in parte non coincidente con lo schema della offerta "originaria", renda comunque quest'ultima revocabile da parte del proponente, il quale solo manifestando l'intenzione di partecipare alla gara potrebbe confermare e stabilizzare il proprio impegno. In realtà non vi è dubbio che il Tribunale sia stato dotato dalla norma di un enorme potere discrezionale, il cui esercizio è assai delicato e, pertanto, spetterà al Giudice infatti delineare i tratti morfogenetici delle offerte che potranno competere, e questo implica necessariamente la possibilità di discostarsi dalla struttura della proposta iniziale, in misura tanto più elevata quanto più essa necessita per la sua "specificità" di essere standardizzata. Ma questo non implica che l'offerta iniziale venga modificata dalla legge nella sua efficacia. Essa semmai diventa non vincolante (se si sia concretizzata in un contratto) per il debitore, ma se il proponente si è impegnato in modo fermo per un dato periodo temporale, esso permarrà nel vincolo. Solo se l'offerente iniziale modifica i termini della sua proposta conformandosi al provvedimento del Giudice, scegliendo di partecipare alla competizione, egli comunque vedrà il suo impegno divenire irrevocabile per tutto il tempo necessario a partecipare alla



gara, a causa delle esigenze tipiche di svolgimento della procedura competitiva. Se invece il terzo sceglie di non partecipare alla gara, il suo impegno negoziale permane negli stessi termini in cui è stato prestato all'inizio. L'eventuale diserzione della gara, dunque, se l'offerta iniziale è ancora vincolante, consentirà ancora al debitore di accettarla, debitamente autorizzato nelle forme di legge. Ovviamente nulla potrà però impedire all'offerente in questione di manifestare i termini del suo impegno come revocabili, oppure irrevocabili solo per un periodo limitato, insufficiente ad espletare la gara (D. Galletti, Nel concordato le offerte di acquisto presentate da soggetti individuati non diventano revocabili per effetto della presentazione del bando, in [Ilfallimentarista.it](#)). Qualora, peraltro, alla gara non partecipi alcuno oppure le offerte depositate, compresa quella dell'iniziale offerente, risultino inefficaci in quanto non conformi al decreto del Tribunale oppure condizionate, il bene va aggiudicato a colui che ha effettuato l'offerta originaria (Tribunale di Bolzano del 17 maggio 2016). Pertanto, muovendo dal principio ispiratore sancito dall'art. 165, comma 1, L.F. gli scriventi Commissari Giudiziali, a tutela del ceto creditorio, della continuità dei livelli occupazionali e della economia dell'indotto, spesso rappresentata proprio dal ceto creditorio presente nel concordato in esame – concludono il proprio motivato parere come di seguito. Con riferimento all'ipotesi sub a) Laddove l'offerta di Itelyum Purification S.r.l. come modificata in data 29.06.2020 venisse considerata da codesto Ill.mo Tribunale quale nuova offerta (che di fatto viene a revocare la precedente, cioè quella sulla cui base è stata indetta la gara), l'adeguamento del piano concordatario alla nuova proposta sarebbe ineludibile: vi è una nuova offerta, alla quale dovrà essere conformato il piano; dunque, inevitabilmente, su di essa deve aprirsi una nuova gara volta alla ricerca di offerte concorrenti. Qualunque altra soluzione, per quanto ispirata alla necessità di evitare una nuova procedura competitiva – quindi ulteriori costi aggiuntivi che graverebbero sulla società proponente – si porrebbe in antitesi con la legge e con la volontà del debitore stesso. Con riferimento all'ipotesi sub b) Nel caso in cui Ecc.mo Tribunale valutasse l'opportunità di indire una gara unicamente tra i due offerenti con possibilità che la stessa sia eventualmente tenuta dai Commissari Giudiziali e/o da un notaio, che proceda all'aggiudicazione, il Tribunale dovrà comunque definire i contenuti, le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta (bando di gara) che comporterebbero anche in questa ipotesi per la società proponente, in caso di aggiudicazione a favore di un



soggetto diverso dall'offerente originario, l'adeguamento del piano e della proposta all'esito della gara determinando nuovamente il rinvio dell'adunanza dei creditori, fissata per il prossimo 26 novembre, e arrecando un ulteriore pregiudizio alla massa creditoria. Peraltro, tale ipotesi non appare praticabile ai sottoscritti Commissari Giudiziali atteso che non esiste nella procedura ex art. 163 bis L.F. analoga disposizione di quella che prevede aumenti di offerta nell'ambito delle esecuzioni immobiliari. Con riferimento all'ipotesi sub c) Nonostante l'offerente originario, Itelyum, ha ritenuto di non partecipare alla gara, il suo impegno negoziale è stato confermato e migliorato anche successivamente alla chiusura delle operazioni di vendita tenutesi lo scorso 25 giugno, sia in termini di validità dell'offerta (prolungamento sino al 31 luglio 2020) che nelle condizioni sospensive (ulteriormente migliorate). La circostanza della non partecipazione alla gara non inficerebbe sulla validità dell'offerta di Itelyum e, pertanto, l'offerta iniziale seppur non si presenti irrevocabile potrebbe essere ancora vincolante (circostanza che consentirebbe al debitore di accettarla ove debitamente autorizzato nelle forme di legge). Pertanto, laddove l'aggiornamento della proposta dell'originario offerente fosse apprezzata da codesto Ill.mo Tribunale – come peraltro sostenuto dalla proponente nell'istanza di autorizzazione ex art. 167 L.F. – come mera modifica di elementi accidentali che lasciano inalterati gli elementi essenziali dell'offerta originaria, non si renderebbe necessario provvedere sull'istanza ex art. 167 L.F. giacché l'accettazione dell'offerta originaria (successivamente integrata) è già contemplata nel piano depositato e vagliato dagli organi della procedura. Si evidenzia che detta soluzione non determinerebbe l'adeguamento del piano e della proposta e un nuovo rinvio dell'adunanza dei creditori (...)";

condivise le dette valutazioni dei Commissari Giudiziali del 16.07.2020, ferma – evidentemente ed in ogni caso – ogni valutazione di propria spettanza da parte dei creditori in sede di adunanza ex artt. 170 e/o 174 ss. L.F. già fissata al 26.11.2020 con provvedimento collegiale del 18-19.03.2020;

rilevato, invero, che *“Laddove, peraltro, alla gara non dovesse partecipare alcuno, oppure le offerte depositate, compresa quella dell'originario offerente, si dovessero ritenere inefficaci in quanto non conformi al decreto del tribunale oppure condizionate, il bene andrà comunque aggiudicato a colui il quale aveva fatto l'offerta originaria iniziale; ciò nonostante la formulazione poco chiara della prima parte del comma 2 dell'art. 163-bis,*



laddove parrebbe che l'offerta originaria ("L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile nel momento (...)") divenga irrevocabile solamente se viene modificata in conformità a quanto previsto dal decreto del tribunale" (cfr., tra le altre e ferma una certa lacunosità della disciplina dettata in materia dall'art. 163 bis L.F.: Trib. Bolzano, 17.05.2016);

rilevato che nel caso di specie, come esposto, i Commissari Giudiziali hanno depositato in data 19.05.2020, 26.05.2020 e 30.06.2020 la documentazione afferente l'espletamento delle dette operazioni competitive ex art. 163 bis L.F. ed il loro esito in ossequio ai predetti provvedimenti del 14-18.05.2020, dal cui esame emerge – per quanto qui più appare rilevare, come illustrato – l'esito deserto di siffatte procedure ex art. 163 bis L.F. per quanto concerne il ramo d'azienda denominato "Piattaforma Ecologica" di CORDEN PHARMA LATINA S.P.A. in persona del l.r.p.t.;

rilevato che, per quanto emergente da detta documentazione presentata il 19.05.2020 ed il 26.05.2020 e soprattutto il 30.06.2020 e per quanto relazionato dai Commissari Giudiziali con la propria detta informativa del 01.07.2020, la manifestazione di interesse/offerta di Ambienthesis s.p.a. in persona del l.r.p.t. risulta essere pervenuta successivamente al completamento ed alla chiusura delle dette operazioni competitive ex art. 163 bis L.F. andate deserte, questo pur a fronte - tra l'altro – degli adempimenti pubblicitari espletati all'uopo giusto il suddetto provvedimento collegiale del 14-18.05.2020 (adempimenti pubblicitari che, per di più e per quanto emergente dalla ridetta documentazione presentata il 19.05.2020 ed il 26.05.2020 ed il 30.06.2020, si sono protratti per un arco temporale ben superiore a quello minimo previsto nel detto provvedimento collegiale ex art. 163 bis L.F. del 14-18.05.2020);

considerato, infine, che deve prendersi atto dell'autonomia negoziale così esercitata, nei limiti di legge, da Itelyum Purification s.r.l. con l'apporto delle dette modifiche/integrazioni giuridiche/economiche *in melius* rispetto alla propria originaria offerta/proposta/manifestazione di interesse, per tutto quanto esposto ed argomentato in fatto ed in diritto e per quanto emergente dagli atti;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 160 ss. L.F. nel testo vigente *ratione temporis*;



P.Q.M.

- dichiara chiusa la procedura competitiva ex art. 163 bis L.F. in oggetto facente capo alla proponente CORDEN PHARMA LATINA S.P.A. in persona del l.r.p.t. e di cui al provvedimento collegiale del 14-18.05.2020, con ogni ulteriore conseguenza di legge;

- dichiara, per l'effetto, che nulla osta all'accoglimento dell'istanza della proponente CORDEN PHARMA LATINA S.P.A. in persona del l.r.p.t. del 15.07.2020 con ogni ulteriore conseguenza di legge, salvo ogni altro provvedimento che dovesse eventualmente rendersi necessario, e rimette gli atti ai Commissari Giudiziali per quanto di competenza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di propria spettanza, ferme le vigenti norme igienico/sanitarie in tema di Covid 19-Coronavirus.

Latina, lì 21.07.2020

Il Giudice Relatore/Estensore

(Dott. Marco Pietricola)

Il Presidente

(Dott.ssa Caterina Chiaravalloti)

